



COMUNE DI NOCCIANO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2025

PREMESSA

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D.lgs118/2011 e ai sensi dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

La Nota Integrativa è una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio di previsione, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte ed, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione. Al fine di rendere più efficace la trattazione, il documento si articola in quattro parti:

- La prima, dedicata alla illustrazione del bilancio nelle sue risultanze generali e nella valutazione dei relativi equilibri;
- La seconda, dedicata all'apprezzamento analitico delle componenti dell'entrata e della spesa, con riferimento alle nuove modalità di rappresentazione previste dal D.Lgs.118/2011;
- La terza, relativa agli enti ed organismi strumentali e alle partecipazioni.
- La quarta, relativa all'analisi economico-finanziaria dei servizi erogati dal nostro ente.

QUADRO GENERALE

La proposta di Bilancio di Previsione 2025/2027 viene elaborata tenuto conto del quadro normativo vigente.

1.00 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite agli esercizi compresi nell'arco temporale del Documento Unico di programmazione dell'ente (DUP), ed è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e successivi decreti correttivi ed in particolare: i principi contabili generali, il principio contabile applicato della programmazione, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, del predetto decreto, a decorrere dal 2016 tutti gli enti sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, all' art. 39, comma 2, il bilancio di previsione finanziario è pluriennale e comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Esso prevede anche che il bilancio di previsione sia redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del D.Lgs., i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri;
- m) la nota integrativa;
- n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

La presente nota integrativa, redatta ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), e ha la funzione di fornire alcune indicazioni circa la quantificazione delle voci di bilancio.

Sebbene non sia stato definito uno schema di nota integrativa, il principio contabile ne individua il contenuto minimo, prevedendo l'illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione dei principali stanziamenti di entrata, soprattutto delle entrate tributarie, e della spesa.

Inoltre il principio contabile prevede che vengano forniti:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli

formalmente attribuiti dall'ente;

- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprenda anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Al fine di ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, con la redazione della presente nota integrativa, allegata al progetto di bilancio di previsione **2025-2027**, l'ente si propone, oltre che di rispondere ad un preciso obbligo normativo, di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura del contenuto dei nuovi modelli di bilancio.

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione **2025-2027** rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Come disposto dal D.Lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni del bilancio potranno essere oggetto di eventuale adeguamento successivamente all'approvazione della Legge di Stabilità **2025** e/o di possibili ulteriori modifiche normative, tenuto conto che: l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 5 Finanziaria 2007) recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Inoltre l'art. 193 del TUEL prevede che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, l'ente possa modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 31 luglio dell'anno di riferimento.

Con il 16° correttivo ai principi contabili armonizzati, Dm 25 luglio 2023, sono entrate in vigore diverse novità elaborate nel corso dell'ultimo anno dalla Commissione Arconet, fra le quali la definizione di un processo di bilancio finalizzata all'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il principio contabile della programmazione (allegato 4/1 al Dlgs 118/2011), come modificato dal citato DM, dettaglia in modo puntuale tempi, ruoli e responsabilità di tecnici e politici, prevedendo che la costruzione del bilancio debba essere avviata entro il 15 settembre di ciascun anno, con un duplice impulso. Il primo è in capo alla giunta, la quale deve approvare, con l'assistenza del segretario e/o del direttore generale, in coerenza con il Dup (anche se non ancora approvato dal consiglio), l'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, da inviare ai responsabili dei servizi. Il secondo è in capo al responsabile del servizio finanziario, il quale - entro il medesimo termine - deve trasmettere, agli stessi, il "bilancio tecnico",

costituito dai prospetti delle entrate e delle spese, riferiti almeno al triennio successivo, degli equilibri e almeno dagli allegati relativi al Fpv e al Fcde.

Il termine del 15 settembre è spostato al 30 settembre per gli enti di minori dimensioni.

Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:

a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;

b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;

c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP. Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo.

Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto.

Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile.

Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. (.....).

In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente. Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo. Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (...).

Su richiesta del responsabile del servizio finanziario che ha rilevato squilibri di bilancio, ciascun responsabile dei diversi servizi individua altresì la spesa di propria competenza che può essere ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacità di riscossione dell'ente. Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche. L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità. Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione). Se nel corso di tali attività il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell'equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente notizia all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il

bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari. In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate. L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto e, in attuazione dell'articolo 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno. In tempo utile per consentire l'aggiornamento e l'approvazione dello schema di bilancio entro tale termine, l'organo esecutivo può chiedere al Responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio – assenso al fine del rispetto della tempistica prevista. Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare. Salvo diversa disposizione regolamentare, il Segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell'Organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione. Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi: a) il primo, dedicato all'esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell'Organo di revisione, b) il secondo, dedicato all'approvazione del bilancio. Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella Relazione che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio. Le proposte di emendamento devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione. L'eventuale emendamento presentato dall'organo esecutivo per recepire le indicazioni della Relazione dell'organo di revisione sul bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti allo schema di bilancio. In assenza di disciplina, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema di bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio. In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel corso del procedimento di approvazione di tali documenti, l'organo esecutivo presenta al Consiglio emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

Il ricorso all'esercizio provvisorio sarà sempre più difficile. Per approvare il bilancio dopo il 31 dicembre sarà necessario non solo il decreto ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Tuel, da parte del ministero dell'Interno ma, da parte degli enti che ritengono di avvalersi di questa facoltà, serve una chiara ed esaustiva motivazione di rinvio. Diversamente, la data rimane fissata al 31 dicembre e la mancata approvazione produce le sanzioni di legge. Anche in caso di esercizio provvisorio le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio devono essere dettagliatamente riprogrammate, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine, per come descritto all'articolo 1 del DM 25/07/2023.

Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio: - i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro 85 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; -il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all'organo esecutivo entro 60 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; - l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro 45 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, l'organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell'esercizio provvisorio autorizzato.

2.00 Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme

L'EQUILIBRIO DI BILANCIO è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio, alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione.

Per meglio comprendere le soluzioni adottate, si procede alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'Ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

Si tratta di un'analisi di particolare interesse che tende ad evidenziare l'esistenza di eventuali squilibri dei risultati intermedi e la loro riconciliazione con le specifiche deroghe vigenti in materia.

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in tre principali partizioni, in particolare tratteremo nell'ordine:

- A) Parte corrente;
- B) Parte capitale;
- C) Attività finanziaria

Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna delle tre parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e spese relative, mentre ai paragrafi successivi si rinvierà l'analisi dettagliata di ciascuno di essi dai quali si evince il rispetto di tutti gli equilibri.

EQUILIBRI DI BILANCIO	2025	2026	2027
A) Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni di attività finanziaria e di crediti di breve e medio/lungo termine	0,00	0,00	0,00
Equilibrio Finale (A+B+C)	0,00	0,00	0,00

Di norma, queste tre suddivisioni della gestione di competenza riportano una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze particolari, invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio di parte capitale possono riportare, rispettivamente, un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del pareggio generale di bilancio. La situazione appena prospettata si verifica quando l'amministrazione decide di finanziare parzialmente le spese di parte capitale con un'eccedenza di risorse correnti (situazione economica attiva); questo, in altri termini, significa avere scelto di ricorrere ad una autentica forma di autofinanziamento delle spese in conto capitale. In questo caso, il risparmio di spese correnti produce un surplus di risorse che permette all'ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi di terzi a titolo oneroso (mutui passivi).

2.10 L'equilibrio del Bilancio corrente

Rappresenta la misurazione della quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, dei fitti e di tutte quelle spese che trovano utilizzo soltanto nell'esercizio di riferimento.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		COMPETENZA ANNO		
		2025	2026	2027
Fondo di cassa iniziale 235.601,81				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.513.656,27	1.493.802,80	1.484.036,80
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.479.665,90	1.475.820,81	1.465.498,97
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		132.389,54	132.389,54	132.389,54
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	33.990,37	17.981,99	18.537,83
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

2.20 L'equilibrio del Bilancio investimenti

La parte capitale rappresenta le relazioni tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi ai processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'Ente. Tale parte è finalizzata alla realizzazione e all'acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente e permette di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali, per la fornitura dei servizi pubblici e per realizzare gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico della collettività.

L'equilibrio si ottiene confrontando le entrate per investimenti allocate al Titolo IV, V e al Titolo VI al netto delle somme utilizzate per il finanziamento della spesa corrente e per riscossioni di breve e medio/lungo termine, e tenendo conto dell'eventuale avanzo economico corrente e le spese allocate al Titolo II al netto di 'altri trasferimenti in conto capitale'.

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa del Bilancio parte capitale che concorrono al suo risultato finale: la presenza di un eventuale sbilanciamento (disavanzo) denota l'avvenuto finanziamento degli interventi in conto capitale con risorse di parte corrente.

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		COMPETENZA ANNO		
		2025	2026	2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	750.000,00	1.310.000,00	1.350.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	750.000,00	1.310.000,00	1.350.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

2.30 L'equilibrio del Bilancio finale

La movimentazione di fondi evidenzia come si muovono le partite compensative del bilancio che non incidono sulle spese di consumo né sul patrimonio dell'Ente.

Durante la gestione si producono abitualmente movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed i rimborsi di crediti. Questi movimenti, in un'ottica tesa a separare tali poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di movimenti di fondi e pongono in relazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'Ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

EQUILIBRIO FINALE		COMPETENZA ANNO		
		2025	2026	2027
O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	(+)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

PARTE SECONDA

3.00 Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 e prospetti relativi alla distinzione dei vincoli e all'utilizzo delle quote vincolate

Il risultato di amministrazione presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, dipende dall'esistenza o meno di una situazione definitiva che può essere già stata formalizzata o meno. A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di rendiconto approvato, di chiusure di pre-consuntivo oppure di risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie (quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce).

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti.

Il prospetto mostra la composizione del risultato.

Composizione e utilizzo del risultato di amministrazione		Esercizio
Risultato di amministrazione		
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	(a)	712.829,31
Parte accantonata	(b)	623.682,73
Parte vincolata	(c)	27.818,67
Parte destinata agli investimenti	(d)	0,00
Totale parte disponibile (e=a-b-c-d)	(e)	61.327,91

Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 ammonta a euro 61.327,91 come da prospetto analitico allegato al Bilancio di previsione, coerente con i dati di Consuntivo 2024 deliberato dall'Organo Esecutivo, secondo tabella da modulistica Ministeriale.

Di questi euro 524.811,44 rappresentano la quota accantonata a fronte del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024.

La quota vincolata di euro 27.818,67 risulta così scomposta:

- euro 0,00 vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
- euro 27.818,67 vincoli derivanti da trasferimenti
- euro 0,00 vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
- euro 0,00 vincoli formalmente attribuiti dall'ente
- euro 0,00 altri vincoli

L'importo totale dell'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione presunto ammonta a euro 0,00 così scomposto:

- euro 0,00 utilizzo quota accantonata *(da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)*
- euro 0,00 utilizzo quota vincolata
- euro 0,00 utilizzo quota destinata agli investimenti *(previa approvazione del rendiconto)*
- euro 0,00 utilizzo quota disponibile *(previa approvazione del rendiconto)*

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, distinguendo i vincoli derivanti dall'utilizzo della quota vincolata, dall'utilizzo della quota accantonata,

dall'utilizzo della quota destinata agli investimenti e infine della quota utilizzata di avanzo disponibile .

Al bilancio di previsione, ai sensi del principio contabile applicato alla programmazione, deve essere allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello in cui il bilancio di previsione di riferisce.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione per approssimazioni successive, attraverso:

- a) l'indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, che costituisce un dato certo, determinato dall'ultimo consuntivo approvato;
- b) il calcolo del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio alla data in cui si predispone lo schema di bilancio, determinato sulla base delle registrazioni contabili alla data di elaborazione dello schema di bilancio;
- c) la stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di registrare nel resto dell'esercizio in corso, e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di effettuare in sede di riaccertamento.

Sulla base di tali dati e dell'importo del fondo pluriennale vincolato di spesa definitivamente stanziato in spesa dell'esercizio precedente (se il bilancio di previsione è predisposto nel corso dell'esercizio cui si riferisce, si fa riferimento all'importo del fondo pluriennale cui corrispondono impegni imputati agli esercizi successivi, determinato sulla base del preconsuntivo), si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Se il bilancio di previsione è approvato successivamente alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, la parte di cui alla lettera c) è compilata solo per la voce relativa al fondo pluriennale vincolato formatosi nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, modificata secondo gli schemi introdotti dal DM del MEF del 01 settembre 2021:

- dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti (solo per le regioni), l'accantonamento per il FAL, il Fondo Perdite società partecipate, il Fondo Contenzioso e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali, voce in cui è incluso l'accantonamento per Fondo Garanzia Debiti Commerciali; l'iscrizione di tale voce è subordinata all'approvazione del consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo, salvo per l'utilizzo del FAL
- della quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2; L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa, distinguendo:
 - i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
 - i vincoli dai trasferimenti,
 - i vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti;
 - I vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
 - Altri vincoli
- dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
- l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

Gli allegati alla Nota Integrativa che elencano le risorse presunte vincolate, le risorse presunte accantonate e i presunti fondi destinati agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto, **devono essere redatti obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

Nell'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato a1 è stata introdotta la tipologia Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

Relativamente al prospetto di all'allegato a2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto" introdotto con il DM del 01 agosto 2019, da segnalare tra le considerevoli novità applicative, la previsione che le entrate vincolate possono avere anche la natura di entrate di dubbia e difficile esazione e pertanto devono essere, nel rispetto della disciplina, oggetto di accantonamento al FCDE o rientrare tra le entrate che richiedono altri accantonamenti nel rispetto della disciplina armonizzata.

L'allegato, per evidenziare le quote vincolate al netto degli accantonamenti, riporta in calce i totali degli accantonamenti effettuati rispettivamente per le singole quote vincolate obbligatoriamente rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e già elencate analiticamente nell'allegato a/1.

Tale rappresentazione, nel prospetto del risultato di amministrazione, delle quote vincolate al netto degli accantonamenti consente di migliorare il totale parte disponibile dell'avanzo presunto, determinando una maggiore quota libera o un minor disavanzo e di evitare l'utilizzo, anticipatamente rispetto all'approvazione del consuntivo, sia pure nei termini consentiti dalla legge, di quote vincolate comprensive della quota di dubbia e difficile esazione.

Di seguito il prospetto delle quote accantonate sulle risorse vincolate (Vedi elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (All. a/2))

Totale risorse vincolate ($h + (h/1) + (h/2) + (h/3) + (h/4) + (h/5)$)	27.818,67
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate ($i = i/1 + i/2 + i/3 + i/4 + i/5$)	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($l/1 = h/1 - i/1$)	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($l/2 = h/2 - i/2$)	27.818,67
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($l/3 = h/3 - i/3$)	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($l/4 = h/4 - i/4$)	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($l/5 = h/5 - i/5$)	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($l = h - i$)⁽¹⁾	27.818,67

3.10 Il Fondo pluriennale vincolato

Ai sensi del punto 5.4 del Principio contabile applicato n.2 concernente la contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011), *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.” [...]

Per quanto riguarda la sua composizione, il medesimo punto 5.4 prevede che: *“L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato”. [...]*

“In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;*
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.”*

Ciò detto, la rappresentazione contabile del Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2025 del nostro ente è così sintetizzabile:

Fondo pluriennale vincolato - ENTRATA	2025	2026	2027
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate FPV	0,00	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato - SPESA	2025	2026	2027
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese FPV	0,00	0,00	0,00

Il citato DM del MEF del 01/08/2019 ha introdotto alcune modifiche sulla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. In particolare è stato previsto che:

per le spese concernenti il livello minimo di progettazione: alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate,

possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Per la conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate:

alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera II), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

- sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
- le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale .
- in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato; nell'esercizio in cui è stato verificato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l'esecuzione dell'intervento;

nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi;

nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc. Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

- entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara

concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento, comprese quelle previste dall'articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

4.00 Analisi dell'Entrata

L'analisi delle entrate di un bilancio di un ente locale rappresenta un'operazione prioritaria e fondamentale per valutare la capacità di gestione ordinaria e straordinaria.

Si possono principalmente classificare le entrate in Entrate correnti, ovvero le risorse utilizzate dall'ente per la copertura delle spese di ordinaria amministrazione, e Entrate in conto capitale, ovvero le risorse reperite attraverso canali diversi dall'imposizione fiscale e dai trasferimenti correnti, cioè entrate di carattere straordinario.

Le entrate di competenza dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio. La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono in vario modo reperite. Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità dell'entrata che l'ente potrà successivamente utilizzare per finanziare spese correnti od interventi d'investimento.

L'Ente per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari di cui può disporre, garantendosi così un adeguato margine di manovra nel versante degli interventi della gestione ordinaria o in c/capitale.

4.10 Analisi per titoli

Le risorse di cui l'Ente può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, i trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzioni di attività finanziarie, le accensioni di prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, e infine le entrate per conto di terzi e partite di giro.

La suddivisione in titoli identifica la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

a) il **"Titolo I"** comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'Ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;

b) il **"Titolo II"** vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'Ente;

c) il **"Titolo III"** sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;

d) il **"Titolo IV"** è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato che, a differenza di quelli riportati nel Titolo II, sono diretti a finanziare le spese d'investimento;

e) il **"Titolo V"** propone le entrate ottenute da riduzioni di attività finanziarie;

f) il **"Titolo VI"** comprende le entrate derivanti da accensioni di prestiti.

e) il **"Titolo VII"** propone le entrate da anticipazioni di cassa;

f) il **"Titolo IX"** comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi e partite di giro

Il quadro riporta l'elenco delle entrate di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione iscritto, stanziato nel bilancio di previsione e raggruppate in titoli. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

TITOLI DELL'ENTRATA (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.019.350,86	21,02%	1.019.350,86	18,92%	1.019.350,86	18,81%
TITOLO II - Trasferimenti correnti	245.791,16	5,07%	245.791,16	4,56%	245.791,16	4,54%
TITOLO III - Entrate extratributarie	248.514,25	5,13%	228.660,78	4,24%	218.894,78	4,04%
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	750.000,00	15,47%	1.310.000,00	24,31%	1.350.000,00	24,91%
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TITOLO VI - Accensione prestiti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	346.692,66	7,15%	346.692,66	6,43%	346.692,66	6,40%
TITOLO IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.238.385,32	46,16%	2.238.385,32	41,54%	2.238.385,32	41,30%
Totale	4.848.734,25		5.388.880,78		5.419.114,78	

La tabella successiva, invece, permette un confronto delle previsioni **2025** con gli stanziamenti assestati dell'esercizio 2024 e con gli accertamenti definitivi degli anni 2023 e 2024.

TITOLI DELL'ENTRATA	Accertamenti	Accertamenti	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
TITOLO I	1.108.129,03	880.158,00	1.064.046,46	1.019.350,86
TITOLO II	170.188,74	187.237,81	312.094,66	245.791,16
TITOLO III	108.452,90	137.124,07	260.572,94	248.514,25
TITOLO IV	403.330,75	3.647.620,03	5.932.806,65	750.000,00
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII	0,00	0,00	327.709,26	346.692,66
TITOLO IX	207.136,31	308.219,36	2.190.418,52	2.238.385,32
Totale	1.997.237,73	5.160.359,27	10.087.648,49	4.848.734,25

4.11 Le entrate ricorrenti e non ricorrenti

Si riporta il prospetto delle entrate per titoli in cui si evidenzia la parte non ricorrente.

A tal fine si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;

- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

TITOLI	ENTRATE (DLGS 118/2011)					
	Previsione 2025		Previsione 2026		Previsione 2027	
	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
TITOLO I - <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.019.350,86	0,00	1.019.350,86	0,00	1.019.350,86	0,00
TITOLO II - <i>Trasferimenti correnti</i>	245.791,16	0,00	245.791,16	0,00	245.791,16	0,00
TITOLO III - <i>Entrate extratributarie</i>	248.514,25	0,00	228.660,78	0,00	218.894,78	0,00
TITOLO IV - <i>Entrate in conto capitale</i>	750.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
TITOLO V - <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - <i>Accensione prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	346.692,66	0,00	346.692,66	0,00	346.692,66	0,00
TITOLO XI - <i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>	2.238.385,32	0,00	2.238.385,32	0,00	2.238.385,32	0,00
TOTALE	4.848.734,25	0,00	5.388.880,78	0,00	5.419.114,78	0,00

4.20 Le Entrate Tributarie

Appartengono a questo consistente aggregato le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie di minore importanza. Si tratta di entrate per le quali l'Ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente.

Le entrate tributarie sono suddivise in 5 principali tipologie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'Ente.

La tipologia 101 “*Imposte, tasse e proventi assimilati*” accoglie i prelievi per le prestazioni obbligatorie in denaro che l'ente locale impone ai cittadini contribuenti, per far fronte alle spese necessarie al proprio mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. Comprende i tributi che il singolo cittadino contribuente è tenuto a versare come corrispettivo (pagamento) di un'utilità che egli riceve a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'Ente, a sua richiesta. La normativa relativa a tale voce è in continua evoluzione.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata dapprima la composizione della previsione di competenza del Titolo I dell'entrata riferita al pluriennale 2025-2027 e il rapporto proporzionale tra le varie tipologie, poi il confronto della previsione 2025 di ciascuna tipologia con l'assestato 2024 e con gli accertamenti degli esercizi 2024 e 2023.

TIPOLOGIE DEL TITOLO I (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	678.000,00	66,51%	678.000,00	66,51%	678.000,00	66,51%
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	341.350,86	33,49%	341.350,86	33,49%	341.350,86	33,49%
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.019.350,86		1.019.350,86		1.019.350,86	

TIPOLOGIE DEL TITOLO I	Accertamenti 2023	Accertamenti 2024	Assestato 2024	Previsioni 2025
Tipologia 101	715.385,71	624.042,01	687.446,38	678.000,00
Tipologia 104	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301	392.743,32	256.115,99	376.600,08	341.350,86
Tipologia 302	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo I	1.108.129,03	880.158,00	1.064.046,46	1.019.350,86

4.21 Analisi delle voci più significative del titolo I

IMU

E' rimasta inalterata la struttura dell'imposta, secondo cui il presupposto impositivo è rappresentato dal possesso di immobili.

Per la determinazione della base imponibile sono previste le seguenti modalità di calcolo: è disposto infatti che per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando alla rendita catastale rivalutata del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

L'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di euro 200, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1, comma 707, legge 147/2013)

L'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76%, ai Comuni è riconosciuta la facoltà di modificare di 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione l'aliquota base dell'imposta con deliberazione del Consiglio comunale.

Per i terreni agricoli, si confermano le novità introdotte nel 2016 con legge di stabilità :

- a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Viene meno, quindi, l'individuazione dei terreni agricoli esenti sulla base della classificazione operata dall'Istat in comuni montani, situati ad un'altitudine di m 601 e oltre, e comuni non montani e quindi soggetti ad imposta.
- Vengono esonerati dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Sono inoltre esenti da IMU:
 - ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Alla luce dell'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli, il moltiplicatore 75 utilizzato per il calcolo della base imponibile viene eliminato mentre il

moltiplicatore 135 continuerà ad utilizzarsi per tutti i terreni.

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 172/2023, del decreto Economia 7 luglio 2023 di individuazione delle fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote Imu (comma 756, articolo 1 della legge 160/2019), è stato reso noto che l'approvazione delle aliquote per l'anno 2024 deve far riferimento alle tipologie previste dal prospetto. A decorrere dal primo anno di vigenza obbligatoria di tale prospetto, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicheranno le aliquote di base Imu e non quelle vigenti nell'anno precedente (comma 837 della legge di bilancio 2023).

TARI

L'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.

A norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)”*. In base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006), *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

La normativa, individua nel consiglio comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore. Nel consiglio comunale risiede anche la potestà relativa alla determinazione della tariffa corrispettiva (articolo 1, co.668 della legge 147/2013), la cui gestione, ivi comprese le attività di riscossione e acquisizione dell'entrata, può invece essere interamente devoluta al soggetto gestore.

Secondo l'attuale quadro normativo, pertanto, il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione. Relativamente al bilancio, si precisa, che la tariffa corrispettiva non è compresa nel bilancio comunale, poiché essendo applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in base all'articolo 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), rimane in capo ai soggetti gestori.

Nel contesto giuridico e normativo ordinario si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, che all'art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario.

Con tale nuova disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame, si ritiene che per “soggetto gestore” possa intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso, quindi, può essere rappresentato:

1. da uno o più soggetti esterni;
2. ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente.

Fino all'approvazione da parte dell'ARERA del Piano Economico Finanziario si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente e, pertanto il piano esplica i propri effetti senza soluzione di continuità.

Per espressa disposizione dell'art. 1, comma 169, della legge 196/2006, peraltro, anche la mancata approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di previsione, ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente, attestando la veridicità alle previsioni di bilancio del ciclo dei rifiuti.

Tale modo di operare è altresì coerente con quanto disposto dall'art. 15-ter del decreto crescita n. 34/2019, che prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell'anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l'applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell'anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato.

Le modifiche indicate da questa nuova disposizione prevedono infatti l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 52 del d. lgs. 446/97 che indicava la regola di efficacia dei regolamenti in materia di entrate.

La disciplina della TARI potrà dunque essere modificata, alla luce della conferma della citata modifica ai termini di approvazione dei relativi atti, entro il 30 aprile dell'anno successivo, senza riguardo ai termini di deliberazione del bilancio.

La modifica del quadro TARI (costi del servizio e metodo tariffario) potrà poi confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL.

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla trasparenza (nei confronti degli utenti del servizio rifiuti e tra enti e gestori) di cui alla delibera ARERA n. 444/2019 del 31 ottobre, si osserva che i tempi di adeguamento risultano ormai pressoché allineati. I dati richiesti dalla delibera 444 sono parte di quelli necessari per la corretta formulazione dei PEF, richiesti con la delibera 443. L'articolazione delle informazioni di cui alla delibera 444, con il relativo allegato, riguarda in particolare, oltre alle informazioni da esporre nei siti web dell'ente o del gestore, quelle da riportare nei documenti di riscossione, che andranno pertanto integrati con eventuali informazioni ad oggi non previste.

La deliberazione Arera n. 386/2023 ha disciplinato le procedure amministrative relative alla gestione delle nuove componenti perequative del settore rifiuti.

Si tratta della componente perequativa riferita ai rifiuti accidentalmente pescati e a quelli volontariamente raccolti negli specchi d'acqua e di quella per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, componenti introdotte proprio dalla deliberazione Arera n. 386/2023, con decorrenza dall'anno 2024. Le nuove componenti, addebitate a ogni utenza, devono essere riscalate congiuntamente alla tassa sui rifiuti e alla tariffa corrispettiva, pur non entrando a far parte delle entrate tariffarie massime del piano economico finanziario. È da sottolineare che le stesse sono applicate a ogni utenza, concetto definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del Dm 20/04/2017 (unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, a una persona fisica o giuridica ovvero a un utente) e ulteriormente chiarito dall'Arera nel manuale d'uso per la raccolta "Riconoscimento delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti" anni 2022 e 2023, previsto dalla delibera Arera n. 41 del 6/2/2024, dove è stato precisato che l'utenza sottende il concetto di "punto di conferimento" a cui corrisponde in termini univoci l'applicazione di un'unica Tari/Tariffa corrispettiva.

Il canone patrimoniale

La legge di bilancio 2020 ha disposto la soppressione dei cosiddetti «tributi minori», Tosap / Cosap e lcp / Cimp e diritto sulle pubbliche affissioni e la loro sostituzione con due canoni patrimoniali, il primo relativo alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il secondo relativo alle occupazioni nei mercati. In particolare il primo canone sostituisce anche il canone previsto dall'articolo 27, comma 7-8, del codice della strada e qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti (eccetto quelli connessi ai servizi).

L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge, per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione. Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata, che, come prevede il comma 817 della legge 160/2019, deve essere disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe). Inoltre si segnala che è prevista la soppressione dal 1 dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta solo per i manifesti sociali, privi di rilevanza economica).

Addizionale IRPEF

L'addizionale è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 360/98.

Il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria stabilisce che questa entrata si accerta per cassa o sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (quindi il 2023) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza sempre del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (quindi incassi in conto/competenza 2023 + incassi in conto/residui 2022).

L'aliquota dell'addizionale comunale per l'anno 2025 è pari a 0,....%.

4.30 Le Entrate da Trasferimenti Correnti

I trasferimenti correnti, Titolo II dell'entrata, sono composti dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.

Il ritorno verso un modello di "federalismo fiscale" vede le realtà locali direttamente investite di un sempre maggior potere impositivo all'interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una progressiva riduzione dei trasferimenti.

Nelle tabelle seguenti viene presentata dapprima la composizione del titolo II dell'entrata riferita al bilancio pluriennale 2025-2027 e, poi, il confronto di ciascuna tipologia con gli importi dell'assestato dell'anno 2024 e degli accertamenti degli esercizi 2024 e 2023.

TIPOLOGIE DEL TITOLO II (Dlgs. 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	245.791,16	100,00%	245.791,16	100,00%	245.791,16	100,00%
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale Titolo II – Trasferimenti correnti	245.791,16		245.791,16		245.791,16	

TIPOLOGIE DEL TITOLO II (Dlgs 118/2011)	Accertamenti	Accertamenti	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
TIPOLOGIA 101	167.039,53	176.237,81	301.094,66	245.791,16
TIPOLOGIA 102	3.149,21	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 103	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 104	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
TIPOLOGIA 105	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	170.188,74	187.237,81	312.094,66	245.791,16

4.31 Analisi delle voci più significative del titolo II

Contributi ordinari dello Stato

Con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) il legislatore ha previsto, fin dall'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti). Pertanto la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito - in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale - dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla medesima legge n. 228/2012 nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

A partire dal 2025, il panorama delle entrate comunali vedrà l'introduzione del fondo speciale equità livello dei servizi, istituito dai commi 498 e successivi della legge 213/2023. Questo fondo accoglie le previsioni per i contributi destinati al sociale, agli asili nido e al trasporto per studenti con disabilità, prima inclusi nel fondo di solidarietà comunale. Di conseguenza, si riduce l'importo nel Titolo I delle entrate e aumenta quello nel Titolo II.

Contributi correnti dalla Regione

Per quanto riguarda i contributi ed i trasferimenti da parte della Regione si rinvia ai prospetti relativi alle funzioni, ai servizi ed interventi delegati dalla Regione allegati al bilancio.

4.40 Le Entrate Extratributarie

Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse di natura extratributaria. Insieme alle entrate dei titoli I e II contribuiscono a finanziare le spese correnti.

Appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Nella voce proventi da servizi pubblici sono comprese le tariffe che i cittadini pagano per accedere ai servizi erogati dall'Ente, che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere: refezione scolastica delle scuole materne statali ed elementari, musei, impianti sportivi, teatro/cinema, Illuminazione votiva, ecc. Detti proventi dell'ente hanno un impatto diretto sui cittadini utenti perché abbracciano tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi produttivi. I proventi dei beni comunali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio disponibile, concessi in locazione.

Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la previsione pluriennale 2025-2027 con la ripartizione percentuale delle tipologie rispetto al valore complessivo del titolo III e in seguito, il confronto di ciascuna tipologia con i valori dell'assestato 2024 e degli accertamenti degli esercizi 2024 e 2023.

TIPOLOGIE DEL TITOLO III (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	137.228,72	55,22%	137.228,72	60,01%	137.228,72	62,69%
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	4,02%	10.000,00	4,37%	10.000,00	4,57%
Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	0,04%	100,00	0,04%	100,00	0,05%
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	101.185,53	40,72%	81.332,06	35,58%	71.566,06	32,69%
Totale Titolo III Entrate extratributarie	248.514,25		228.660,78		218.894,78	

TIPOLOGIE DEL TITOLO III	Accertamenti	Accertamenti	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
TIPOLOGIA 100	58.790,02	82.527,10	136.518,58	137.228,72
TIPOLOGIA 200	2.289,75	10.500,00	12.000,00	10.000,00
TIPOLOGIA 300	18,71	271,15	500,00	100,00
TIPOLOGIA 400	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500	47.354,42	43.825,82	111.554,36	101.185,53
TOTALE	108.452,90	137.124,07	260.572,94	248.514,25

4.41 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo III

Entrate da servizi dell'Ente

Non tutti i servizi sono gestiti direttamente dagli enti e, pertanto, a parità di prestazioni erogate, sono riscontrabili anche notevoli scostamenti tra i valori. Peraltro tale divergenza è evidenziabile anche all'interno del medesimo Ente, nel caso in cui si adottino una differente modalità di gestione del servizio. Ne consegue che detto valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'Ente.

Entrate da sanzioni amministrative per violazione codice della strada

Il prospetto seguente vuole dare dimostrazione dell'andamento delle entrate per violazioni al codice della strada negli anni più recenti, nonché individuare l'atto amministrativo di destinazione della quota percentuale vincolata delle stesse.

L'art. 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato modificato dall'art. 40 della legge n. 120/2010. Nella versione precedente l'art. 208 comma 4 disponeva che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti a regioni, province e comuni fosse devoluta alle finalità di cui al comma 2 (promozione della sicurezza della

circolazione, studi e ricerche in materia di sicurezza stradale, assistenza e previdenza del personale, etc.). A seguito delle modifiche ex L. n. 120 del 29 luglio 2010, con l'art. 208 comma 4, in sintesi, il legislatore individua un vincolo di destinazione per il 50% dei proventi da sanzioni amministrative, articolato in tre filoni:

- a) interventi riguardanti la segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, per almeno 1/4 del predetto 50%;
- b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni per almeno un altro 1/4 del predetto 50%;
- c) un'ampia congerie di fattispecie per la quota residuale, in parte coincidenti con le destinazioni già proprie della precedente disciplina.

Ai sensi del comma 5, gli enti locali determinano annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4, con facoltà dell'ente di utilizzare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi per le finalità di cui al citato comma 4.

Si dà atto infine che, ai sensi dell'art. 142 cds, i proventi dalle multe con autovelox o altri dispositivi elettronici sono stati destinati nella misura del 50% all'ente proprietario della strada (con obbligo di rendiconto), mentre la restante quota è tutta vincolata. Tale quota è destinata ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (compreso il personale).

Entrate da proventi di beni dell'Ente

I proventi dei beni comunali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio disponibile concessi in locazione.

Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'Ente

La categoria 03 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'Ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in T.U. o quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Proventi diversi

La categoria 05 presenta una natura residuale che, in una logica di corretta programmazione, dovrebbe non influenzare eccessivamente il totale del titolo.

All'interno della categoria possono trovare comunque allocazione anche gli importi riferibili al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o all'installazione di mezzi pubblicitari nel caso in cui gli enti decidano di adottare detta soluzione.

4.50 Le Entrate in Conto Capitale

Le entrate del titolo IV contribuiscono, al finanziamento delle spese d'investimento, finalizzate all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'Ente locale. Ai fini della presente analisi bisogna differenziare, all'interno del titolo IV, le forme di autofinanziamento, ottenute attraverso l'alienazione di beni di proprietà, da quelle di finanziamento esterno anche se, nella maggior parte dei casi, trattasi di trasferimenti di capitale a fondo perduto non onerosi per l'Ente.

Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la previsione pluriennale 2025-2027 con la ripartizione percentuale delle tipologie rispetto al valore complessivo del titolo IV e in seguito, il confronto di ciascuna tipologia con i valori dell'assestato 2024 e degli accertamenti degli esercizi 2024 e 2023.

TIPOLOGIE DEL TITOLO IV (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 200: Contributi agli	580.000,00	77,33%	1.260.000,00	96,18%	1.300.000,00	96,30%

investimenti						
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	170.000,00	22,67%	50.000,00	3,82%	50.000,00	3,70%
Totale Titolo IV	750.000,00		1.310.000,00		1.350.000,00	

TIPOLOGIE DEL TITOLO IV	Accertamenti	Accertamenti	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
Tipologia 100	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200	356.885,29	3.579.152,15	5.034.152,15	580.000,00
Tipologia 300	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Tipologia 400	13.127,50	36.872,50	148.654,50	0,00
Tipologia 500	33.317,96	31.595,38	50.000,00	170.000,00
Totale Titolo IV	403.330,75	3.647.620,03	5.932.806,65	750.000,00

Modalità di contabilizzazione delle risorse del PNRR

Per la gestione delle risorse del PNRR gli enti, tenuti al rispetto del titolo I del decreto-legislativo n. 118 del 2011, in qualità di soggetti attuatori devono rispettare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR Italia. Con riferimento alla disciplina contabile sono tenuti al totale rispetto del titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni correzioni e integrazioni. Al fine di favorire l'attuazione del PNRR sono intervenute apposite norme di semplificazione e flessibilità richiamate nella FAQ n. 48 pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato. L'art. 15, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che gli enti locali possono accertare le risorse entrate del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti. Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. Se i decreti di assegnazione o riparto prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento salvo la quota oggetto di anticipazione che è accertata con imputazione all'esercizio di incasso. Nel rispetto del titolo I del decreto-legislativo n. 118 del 2011 e in particolare della «regola del primo beneficiario» i trasferimenti delle risorse del PNRR sono classificati come trasferimenti da ministeri utilizzando la voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001 se correnti e E.4.02.01.01.001 se in conto capitale mentre gli impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto del piano dei conti finanziario vigente. Le risorse trasferite sono risorse vincolate e si è tenuti al rispetto del vincolo di cassa.

Le entrate del titolo V derivano da riduzioni di attività finanziarie. Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la previsione pluriennale 2025-2027 con la ripartizione percentuale delle tipologie rispetto al valore complessivo del titolo V e in seguito, il confronto di ciascuna tipologia con i valori dell'assestato 2024 e degli accertamenti degli esercizi 2024 e 2023.

TIPOLOGIE DEL TITOLO V (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
Tipologia 100:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Alienazione di attività finanziarie						
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale Titolo V	0,00		0,00		0,00	

TIPOLOGIE DEL TITOLO V	Accertamenti	Accertamenti	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
Tipologia 100	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00

4.51 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo IV e del titolo V

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna categoria del titolo IV riportata nel bilancio di previsione 2025, possiamo precisare che i trasferimenti di capitale dalla Regione sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni nel rispetto del programma degli investimenti.

Alienazioni di Beni Patrimoniali

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento del Comune attraverso la cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori mobiliari. Salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore, questa tipologia di entrata deve essere prontamente reinvestito in altre spese d'investimento. È questa la regola generale che impone il mantenimento del vincolo originario di destinazione.

Trasferimenti di capitale dallo Stato

4.51 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo IV e del titolo V

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna categoria del titolo IV riportata nel bilancio di previsione 2025, possiamo precisare che i trasferimenti di capitale dalla Regione sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni nel rispetto del programma degli investimenti.

Alienazioni di Beni Patrimoniali

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento del Comune attraverso la cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori mobiliari. Salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore, questa tipologia di entrata deve essere prontamente reinvestito in altre spese d'investimento. È questa la regola generale che impone il mantenimento del vincolo originario di

destinazione.

Trasferimenti di capitale dallo Stato

I trasferimenti di capitale iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base delle disposizioni sui trasferimenti erariali. Gli importi sono desunti dalla comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet.

Trasferimenti di capitale dalla regione e da altri enti del settore pubblico

I trasferimenti di capitale dalla regione sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall'ente agli uffici tecnici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Trasferimenti di capitale da altri soggetti

I trasferimenti di capitale da altri soggetti sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dai terzi agli uffici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi.

Contributo per permesso di costruire

Tra i trasferimenti di capitale da altri soggetti rientrano i Contributi per permesso di costruire e le relative sanzioni.

4.60 Le Entrate dei titoli VI e VII

Le entrate del Titolo VI sono costituite dalle accensioni di prestiti.

Le entrate proprie di parte investimento (e cioè le alienazioni di beni patrimoniali, i contributi per permessi per costruire e l'eventuale avanzo di amministrazione), i finanziamenti concessi da terzi (e quindi i contributi in conto capitale) e le eccedenze di risorse di parte corrente (risparmio) possono non essere ritenute sufficienti a finanziare il piano degli investimenti dell'Ente. In tale circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura agevolata che ai tassi correnti di mercato, diventa l'unico mezzo a cui l'ente può accedere per realizzare le opere pubbliche programmate.

Tuttavia il ricorso al credito da parte dell'Ente genera effetti indotti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali, infatti, richiederà il successivo rimborso delle quote capitale ed interesse (spesa corrente) per un intervallo di pari durata.

Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la previsione pluriennale 2025-2027 con la ripartizione percentuale delle tipologie rispetto al valore complessivo del titolo VI e in seguito, il confronto di ciascuna tipologia con i valori dell'assestato 2024 e degli accertamenti degli esercizi 2024 e 2023.

TIPOLOGIE DEL TITOLO VI (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale Titolo VI	0,00		0,00		0,00	

TIPOLOGIE DEL TITOLO VI	Accertamenti 2023	Accertamenti 2024	Assestato 2024	Previsioni 2025
Tipologia 100	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00

Le entrate del Titolo VII sono costituite dalle anticipazioni di tesoreria e cassa.

Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la previsione pluriennale 2025-2027 con la ripartizione percentuale delle tipologie rispetto al valore complessivo del titolo VII e in seguito, il confronto di ciascuna tipologia con i valori dell'assestato 2024 e degli accertamenti degli esercizi 2024 e 2023.

TIPOLOGIE DEL TITOLO VII (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
Tipologia 100:	346.692,66	100,00%	346.692,66	100,00%	346.692,66	100,00%

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Totale Titolo VII	346.692,66		346.692,66		346.692,66	

TIPOLOGIE DEL TITOLO VII	Accertamenti	Accertamenti	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
Tipologia 100	0,00	0,00	327.709,26	346.692,66
Totale Titolo VII	0,00	0,00	327.709,26	346.692,66

4.61 Capacità di indebitamento

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese d'investimento. Costituiscono indebitamento (art.3 comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06)

- mutui;
- prestiti obbligazionari;
- aperture di credito;
- cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
- cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività;
- cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;
- cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni;
- premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi.

A riguardo, il D. Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che *"l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui"*, (nel caso in esame il 2013).

La novità introdotta dalla Legge di stabilità 2015 è relativa all'alleggerimento dei limiti di indebitamento degli enti locali, con lo scopo dichiarato di favorire gli investimenti pubblici. A tal fine il comma 539 modifica l'articolo 204 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) incrementando per il 2015 dall'8% al 10% il tetto massimo degli interessi passivi sul totale entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al di sotto del quale le amministrazioni possono legittimamente contrarre nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato. In tale contesto assumono rilevanza anche i parametri di deficitarietà individuati con Dm. 28 dicembre 2018, con decorrenza dall'anno 2019 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, il cui rispetto risulta essenziale ai fini della valutazione circa la sussistenza di gravi situazioni di squilibrio strutturale per l'Ente.

Ma a prescindere dal rispetto del limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del Tuel, e degli altri vincoli di finanza pubblica posti dalla normativa vigente, le future politiche di investimento dell'Ente richiedono una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria e debitoria che tiene conto della sostenibilità dell'indebitamento, e quindi della capacità di far fronte ai relativi oneri finanziari con risorse di carattere ricorrente, sia nell'attualità sia in un'ottica prospettica, nonché degli effetti sull'irrigidimento della spesa, in funzione della garanzia del conseguimento e del mantenimento dell'equilibrio di bilancio e in funzione del trend di riduzione dell'indebitamento e degli impegni eventualmente assunti dall'Amministrazione a tal proposito.

A tal riguardo si è ritenuto opportuno proporre nel corso della presente relazione il calcolo della capacità di indebitamento residua del nostro Ente.

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO		Parziale	Totale	
Titolo I - accertamenti anno	2023	1.108.129,03		
Titolo II - accertamenti anno	2023	170.188,74		
Titolo III - accertamenti anno	2023	108.452,90		
Totale Entrate Correnti anno	2023		1.386.770,67	
10% delle Entrate Correnti anno 2023 2023				138.677,07
Quota interessi prevista al 1° gennaio				0,00
Quota disponibile				138.677,07

L'importo previsto per interessi passivi al 1° gennaio 2025 rappresenta il 0,00% del totale della spesa corrente.

4.70 Le Entrate del titolo IX

Le entrate del Titolo IX sono costituite dalle partite di giro e dalle entrate per conto di terzi.

TIPOLOGIE DEL TITOLO IX (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.038.385,32	91,06%	2.038.385,32	91,06%	2.038.385,32	91,06%
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	200.000,00	8,94%	200.000,00	8,94%	200.000,00	8,94%
Totale	2.238.385,32		2.238.385,32		2.238.385,32	

Nella tabella che segue è presentato il confronto dei valori iscritti nel bilancio di competenza 2025 con gli importi accertati negli anni 2023 e 2024 e l'assestato 2024.

TIPOLOGIE DEL TITOLO IX	Accertamenti	Accertamenti	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
Tipologia 100	206.579,71	308.219,36	1.990.418,52	2.038.385,32
Tipologia 200	556,60	0,00	200.000,00	200.000,00
Totale	207.136,31	308.219,36	2.190.418,52	2.238.385,32

5.00 Analisi della Spesa

Analizzare le spese di un ente locale significa valutare l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione ed è fondamentale per la ricerca di nuove soluzioni tese a migliorare la gestione dell'ente, l'allocatione delle risorse e per raggiungere uno standard qualitativo sempre più elevato.

Il volume delle spese dipende direttamente dall'ammontare complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, congiuntamente alla capacità progettuale di ciascun ente tesa a intercettare flussi di trasferimenti provenienti da altre fonti per la realizzazione degli investimenti, da una parte, e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio.

La valutazione delle spese che un ente locale sostiene per la propria gestione, implica un'analisi approfondita di alcune particolari voci di bilancio, dalle spese per il personale alle quote di ammortamento dei mutui, dalle spese per l'amministrazione generale alle spese correnti e in conto capitale.

In sequenza, si analizzano gli aspetti contabili riguardanti la suddivisione delle spese in titoli, per poi passare alla loro scomposizione in missioni e macroaggregati.

5.10 Analisi per Titoli

Le spese si dividono in sei titoli: spese per l'ordinaria amministrazione (spese correnti), spese di investimento (spese in conto capitale), spese per incremento di attività finanziarie, spese per il ripiano dei debiti precedentemente contratti (spese per rimborso prestiti), spese chiusura anticipi di cassa e servizi per conto di terzi e partite di giro. Le variazioni nelle politiche di spesa riflettono spesso delle scelte strategiche delle amministrazioni locali nella programmazione degli investimenti.

a) **“Titolo I”** le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;

b) **“Titolo II”** Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.;

c) **“Titolo III”** Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente;

d) **“Titolo IV”** le somme da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);

e) **“Titolo V”** Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

f) **“Titolo VII”** Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello split payment e del reverse charge. Inoltre, come prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell'art.195 del Tuel.

La composizione dei sei titoli è da correlare, come già esposto in precedenza, alle entrate. Nel nostro Ente la situazione relativamente al pluriennale 2025-2027 si presenta come riportato nella tabella seguente:

TITOLI DELLA SPESA (D.LGS. 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
TITOLO I - Spese correnti	1.479.665,90	30,52%	1.475.820,81	27,39%	1.465.498,97	27,04%
TITIOO II - Spese in conto capitale	750.000,00	15,47%	1.310.000,00	24,31%	1.350.000,00	24,91%
TITIOLO III -Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TITOLO IV - Rimborso Prestiti	33.990,37	0,70%	17.981,99	0,33%	18.537,83	0,34%
TITOLO V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	346.692,66	7,15%	346.692,66	6,43%	346.692,66	6,40%
TITIOLO VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.238.385,32	46,16%	2.238.385,32	41,54%	2.238.385,32	41,31%
TOTALE TITOLI	4.848.734,25		5.388.880,78		5.419.114,78	

Nella tabella sottostante, invece, viene effettuato un confronto delle previsioni definitive dell'anno 2025 con l'assestato 2024 e gli importi impegnati negli anni 2023 e 2024.

TITOLI DELLA SPESA (dlgs 118/2011)	Impegni 2023	Impegni 2024	Assestato 2024	Previsioni 2025
TITOLO I	1.318.236,28	996.341,23	1.590.539,10	1.479.665,90
TITOLO II	1.140.317,99	3.836.035,49	6.118.172,11	750.000,00
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	44.918,95	21.980,85	46.174,96	33.990,37
TITOLO V	0,00	0,00	327.709,26	346.692,66
TITOLO VII	207.136,31	314.299,36	2.190.418,52	2.238.385,32
Totale	2.710.609,53	5.168.656,93	10.273.013,95	4.848.734,25

5.11 Spese ricorrenti e non ricorrenti

Si riporta il prospetto delle spese per titoli in cui si evidenzia la parte non ricorrente.

Le spese non ricorrenti sono composte da spese correnti straordinarie e dalle spese in conto capitale previste per il piano degli investimenti.

TITOLI	SPESE (DLGS 118/2011)					
	Previsione 2025		Previsione 2026		Previsione 2027	
	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
TITOLO I – <i>Spese correnti</i>	1.479.665,90	0,00	1.475.820,81	0,00	1.465.498,97	0,00
TITOLO II – <i>Spese in conto capitale</i>	750.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
TITOLO III – <i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV – <i>Rimborso di prestiti</i>	33.990,37	0,00	17.981,99	0,00	18.537,83	0,00
TITOLO V – <i>Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	346.692,66	0,00	346.692,66	0,00	346.692,66	0,00
TITOLO VII – <i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	2.238.385,32	0,00	2.238.385,32	0,00	2.238.385,32	0,00
TOTALE	4.848.734,25	0,00	5.388.880,78	0,00	5.419.114,78	0,00

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

5.20 Spese correnti

Le spese correnti (Titolo I) dell'esercizio sono classificate nel bilancio di previsione secondo il livello delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'ente, dei programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nella missione, e dei macroaggregati che costituiscono un' articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa.

Le spese correnti sono stanziare in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi, le imposte e le tasse, i trasferimenti correnti. Si tratta, pertanto, di previsioni di spesa connesse con il normale funzionamento dell'Ente.

5.21 Spese correnti per missioni

Le spese correnti sono suddivise in missioni secondo una classificazione che è del tutto vincolante perché prevista dalla vigente normativa contabile. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni.

Viene presentata dapprima la composizione del titolo I della spesa nel bilancio pluriennale 2025-2027 e successivamente, la previsione di competenza 2025 viene confrontata con gli importi dell'assestato 2024 e delle spese impegnate nel 2023 e 2024.

MISSIONI DEL TITOLO I (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	486.191,59	32,86%	483.735,86	32,78%	483.735,86	33,01%
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	55.922,43	3,78%	55.922,43	3,79%	55.922,43	3,82%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	252.079,86	17,04%	251.664,11	17,05%	251.440,99	17,16%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	11.000,00	0,74%	11.000,00	0,75%	11.000,00	0,75%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.841,39	0,39%	5.500,00	0,37%	5.500,00	0,38%
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	172.517,25	11,66%	172.041,68	11,66%	162.008,94	11,05%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	184.006,07	12,44%	183.949,27	12,46%	183.949,27	12,55%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 11 - Soccorso Civile	2.000,00	0,14%	2.000,00	0,14%	2.000,00	0,14%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	109.000,00	7,37%	109.000,00	7,39%	109.000,00	7,44%
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

MISSIONI DEL TITOLO I (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	535,83	0,04%	500,00	0,03%	500,00	0,03%
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	800,00	0,05%	800,00	0,05%	800,00	0,05%
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2025	3,26%	48.172,34	3,26%	48.106,36	3,28%
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	151.535,12	10,23%	151.535,12	10,27%	151.535,12	10,34%
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale Titolo I	1.479.665,90		1.475.820,81		1.465.498,97	

MISSIONI DELLA SPESA CORRENTE	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	504.333,73	345.768,32	558.937,82	486.191,59
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	76.409,96	34.581,49	43.105,82	55.922,43
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	231.254,95	214.944,69	253.455,42	252.079,86
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	15.706,00	24.927,04	28.488,00	11.000,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.004,54	6.097,61	8.079,88	5.841,39
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	129.237,59	96.452,83	199.332,70	172.517,25
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	184.132,60	181.734,90	185.263,02	184.006,07
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso Civile	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	115.460,35	43.095,76	114.104,93	109.000,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	624,42	546,23	581,39	535,83
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	713,45	713,45	713,45	800,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	48.358,69	47.478,91	48.298,45	48.236,36
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	148.178,22	151.535,12
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.318.236,28	996.341,23	1.590.539,10	1.479.665,90

5.22 Spese correnti per macroaggregati

Il macroaggregato costituisce l'unità elementare di bilancio in relazione alla natura tipicamente economica dei fattori produttivi.

Macroaggregato 1 – redditi di lavoro dipendente: comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale dipendente.

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente: comprende le spese relative alle imposte e tasse, quali IRAP, imposta di registro e bollo, tasse di circolazione dei veicoli.

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi: è la voce più rilevante relativamente alle spese correnti. Comprende le spese necessarie per l'acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell'Ente. Tra questi ultimi si trovano le spese relative a: organi istituzionali, rappresentanza, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, prestazioni professionali, contratti di servizio pubblico, legali, servizi informatici e telecomunicazioni.

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti: comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore dello Stato e delle Amministrazioni Locali (Regioni, Città Metropolitane, Aziende Sanitarie, Università, Comuni, Unioni di Comuni, ecc.), alle famiglie, alle imprese ed alle istituzioni sociali private.

Macroaggregato 7 – Interessi passivi: comprende principalmente le spese per gli interessi sui mutui e le altre forme di indebitamento contratte, oltre ad altre tipologie di minore entità.

Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate: vi sono comprese le spese relative al rimborso di spese di personale (per comando, distacco, ecc.), ai rimborsi di trasferimenti percepiti, sia ad Amministrazioni Pubbliche, che a soggetti privati, ai rimborsi di imposte e tasse non dovute.

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti: vi sono allocati il fondo di riserva, il fondo pluriennale vincolato (FPV), il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l'IVA a debito, i premi assicurativi, le spese per sanzioni, indennizzi e risarcimento danni.

MACROAGGREGATI DEL TITOLO I (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
101 - Redditi da lavoro dipendente	360.363,80	24,35%	360.363,80	24,42%	350.597,80	23,92%
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	23.678,46	1,60%	23.678,46	1,60%	23.678,46	1,62%
103 - Acquisto di beni e servizi	731.061,40	49,41%	731.061,40	49,54%	731.061,40	49,88%
104 - Trasferimenti correnti	75.751,83	5,12%	73.296,10	4,97%	73.296,10	5,00%
105 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
106 - Fondi perequativi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
107 - Interessi passivi	14.825,29	1,00%	13.435,93	0,91%	12.880,09	0,88%

108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
110 - Altre spese correnti	273.985,12	18,52%	273.985,12	18,56%	273.985,12	18,70%
TOTALE TITOLO II	1.479.665,90		1.475.820,81		1.465.498,97	

Viene

presentata dapprima la composizione del titolo I della spesa nel bilancio pluriennale 2025-2027 e poi ciascun macroaggregato di competenza 2025 viene confrontato con gli importi dell'assestato 2024 e delle spese impegnate nel 2023 e 2024.

MACROAGGREGATI DELLA SPESA CORRENTE	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
101 - Redditi da lavoro dipendente	435.117,11	230.471,83	354.009,46	360.363,80
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	22.883,98	17.677,04	21.180,29	23.678,46
103 - Acquisto di beni e servizi	726.574,80	665.679,56	839.284,61	731.061,40
104 - Trasferimenti correnti	59.957,77	15.728,60		75.751,83
105 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Interessi passivi	16.984,91	7.166,00	16.179,58	14.825,29
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Altre spese correnti	56.717,71	59.618,20	270.960,42	273.985,12
TOTALE TITOLO I	1.318.236,28	996.341,23	1.590.539,10	1.479.665,90

5.23 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

Spese di personale

Dopo un lungo periodo di costante riduzione del personale in servizio nei comuni italiani (oltre 84.000 unità in meno solo nell'ultimo decennio, con una riduzione che supera il 20% del totale) a causa dei rigidi limiti sulla spesa per il personale, solo negli ultimi anni gradualmente i Comuni hanno riacquisito maggiore margine assunzionale

- possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio (turn-over al 100%);
- possibilità di effettuare le sostituzioni anche in corso d'anno, senza dover attendere l'esercizio finanziario successivo al pensionamento/cessazione del dipendente da sostituire;
- utilizzo dei resti assunzionali degli ultimi cinque anni.

In questo quadro ordinamentale conquistato di recente, è intervenuto il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. L'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, prevedeva un Decreto attuativo per l'individuazione:

- dei criteri di sostenibilità finanziaria;
- della decorrenza della nuova disciplina.

Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020 e fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al 20 aprile 2020. Ad esso ha fatto seguito l'emanazione della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale l'11 settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi.

Secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla richiamata Circolare, a decorrere dal 20 aprile 2020, gli enti possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di

dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

L'articolo 2 del Decreto elenca le voci, puntualmente richiamate nella Circolare, che compongono i termini del rapporto spesa di personale/entrate correnti. In particolare, per "Spesa del personale" si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Il dato è puramente indicativo in quanto per gli enti locali non c'è più alcun obbligo di ridurre il rapporto tra spese di personale e spese correnti.

Ai fini del calcolo della spesa di personale, l'articolo 20, comma 9, del D.L. n. 98/2011 precisa che *"... si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica."*

Le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale. In particolare l'art. 33, comma 2, del Decreto Crescita ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018". La norma consente quindi una crescita controllata e proporzionata, in relazione agli incrementi di organico, delle risorse accessorie necessarie sia per l'alimentazione del fondo che per la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa.

5.24 Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti. Il FCDE rappresenta quindi un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cd oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri nei conti.

Non sono comunque oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nella tabella sottostante è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di questo Ente, per gli esercizi del bilancio finanziario.

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

Per determinare correttamente l'importo da stanziare nel programma 2 della missione 20, occorre considerare che la capacità di riscossione del quinquennio precedente, facendo esclusivamente riferimento ad anni armonizzati (successivi al 1° gennaio 2015), può essere calcolata soltanto con il metodo della "media semplice" (e non ponderata).

Con il correttivo dell'armonizzazione contabile, Dm 25 luglio 2023, viene introdotta un'ulteriore precisazione

circa la modalità di calcolo dell'FCDE. Prima della modifica l'esempio 5 dell'allegato 4/2 prevedeva, che essendo, oramai trascorsi 5 anni dall'adozione del principio di competenza potenziata, si dovesse in sede previsionale utilizzare ai fini del calcolo solo la media semplice. Tale precisazione non veniva esplicitamente più riproposta per il calcolo dell'Fcde in sede di rendiconto, per il quale viene ancora data la possibilità di scegliere una delle tre modalità di calcolo previste. Tuttavia, stante il principio generale della costanza, in molti ritenevano, che, anche in sede di rendiconto, fosse possibile utilizzare ai fini della quantificazione dell'FCDE solo la media semplice.

Il DM 25/07/2023 è intervenuto a ripristinare la possibilità di utilizzo di una delle tre tipologie di calcolo (media semplice, rapporto tra la sommatorie ponderate di incassi ed accertamenti, media ponderata) anche in sede di bilancio di previsione, ma, proprio nel rispetto del principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all'allegato n. 1 del Dlgs 118/2011, il metodo di calcolo scelto in fase previsionale deve essere confermato in sede di rendiconto, per evitare comportamenti opportunistici. Viene inoltre confermata a regime la cosiddetta "regola del + 1" in linea con quanto già definito nella FAQ 26 del 27/10/2017. Tale modifica è subito operativa.

La quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio è così riassumibile Si riporta il prospetto del fondo crediti di dubbia esigibilità negli esercizi del pluriennale 2025-2027.

ENTRATA PER TITOLI	F.c.d.e. 2025			
	Stanziamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a)
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.019.350,86	124.216,64	124.216,64	12,19
TITOLO II - Trasferimenti correnti	245.791,16	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	248.514,25	8.172,90	8.172,90	3,29
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	750.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.263.656,27	132.389,54	132.389,54	5,85
DI CUI PARTE CORRENTE	0,00	132.389,54	132.389,54	0,00
DI CUI PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATA PER TITOLI	F.c.d.e. 2026			
	Stanziamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a)
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.019.350,86	124.216,64	124.216,64	12,19
TITOLO II - Trasferimenti correnti	245.791,16	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	228.660,78	8.172,90	8.172,90	3,57
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.803.802,80	132.389,54	132.389,54	4,72
DI CUI PARTE CORRENTE	0,00	132.389,54	132.389,54	0,00
DI CUI PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATA PER TITOLI	F.c.d.e. 2027			
	Stanziamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a)
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.019.350,86	124.216,64	124.216,64	12,19
TITOLO II - Trasferimenti correnti	245.791,16	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	218.894,78	8.172,90	8.172,90	3,73
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.834.036,80	132.389,54	132.389,54	4,67
DI CUI PARTE CORRENTE	0,00	132.389,54	132.389,54	0,00
DI CUI PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

5.25 Altri stanziamenti per spese potenziali

Si ricorda che a partire dal bilancio di previsione 2015, è vigente l'obbligo di effettuare l'iscrizione di stanziamenti di spesa relativi a spese potenziali destinati a: copertura delle perdite di società ed enti partecipati, copertura dei rischi per spese legali, copertura del trattamento di fine mandato di Sindaco ed amministratori.

Fondo a copertura perdite organismi partecipati

Il testo unico delle società partecipate approvato con d.lgs 175/2016, nel dettare le regole riguardanti la razionalizzazione delle partecipazioni in società da parte delle amministrazioni pubbliche, ha integrato e modificato le disposizioni già recate dall'art. 1, comma 550 e seguenti della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), prevedendo nell'art.21 l'istituzione di un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La disposizione è entrata in vigore a pieno regime dal 2018 dopo aver contemplato una fase transitoria per l'applicazione graduale delle norme già nel triennio 2015 – 2017.

Sul tema si era già pronunciata la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che con la Delibera n. 4 /Sezaut/2015/Inpr del 17 febbraio 2015, ha illustrato i contenuti generali della norma e fornito alcune indicazioni per la sua attuazione.

La costituzione del fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati consente di includere nei bilanci degli enti locali gli effetti delle perdite conseguite da tali soggetti, e non immediatamente ripianate. Come sottolineato dalla Corte, il fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio; consente quindi una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti e si pone quindi nell'ottica della salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.

L'accantonamento al fondo è effettuato qualora gli organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta.

Gli importi accantonati nel fondo vincolato saranno nuovamente disponibili (e possono cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipante sia posto in liquidazione. Lo stesso risultato si realizza se le perdite conseguite negli esercizi precedenti vengono ripianate dai soggetti partecipati: l'importo accantonato sarà reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Rischi per spese legali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), vigente dal 1 gennaio 2015, ha introdotto i seguenti nuovi obblighi in materia di bilancio di previsione:

"In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio". ... "L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

Il DM del MEF 01 agosto 2019 ha indicato che è possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Indennità di fine mandato

Si ricorda che, ai sensi del punto 5.2, lettera i) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, anche le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Fondo di garanzia debiti commerciali

La legge di bilancio 2019 ha introdotto diverse misure in tema di pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. A sostegno del rispetto dei tempi di pagamento, alcune norme puntano a mettere a disposizione delle PA, con il contributo di Cassa depositi e prestiti, la liquidità per pagare i debiti commerciali (commi da 849 a 857) e contemporaneamente vengono introdotte misure sanzionatorie (commi da 858 a 862) secondo le quali, a decorrere dal 2020, i Comuni che non rispettano i tempi di pagamento previsti per legge, ovvero che non dimostrano la progressiva riduzione dello stock di debito commerciale scaduto, dovranno accantonare in bilancio un "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti.

L'importo da accantonare deve essere determinato in una misura percentuale degli stanziamenti del bilancio corrente per la spesa di acquisto di beni e servizi, via via crescente in base alla maggiore entità del ritardo rispetto al termine di pagamento, ovvero alla minore percentuale di riduzione dello stock di debito.

Fondo che dovrà applicarsi con apposita variazione al bilancio di previsione, da adottarsi con delibera di giunta entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento e che sarà commisurato agli stanziamenti di bilancio per l'acquisto di beni e servizi (esclusi quelli finanziati da risorse con vincolo di destinazione).

L'accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, iscritto nella parte corrente del bilancio, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, viene iscritto per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Il nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti, di importo crescente in base alla maggiore gravità del ritardo di pagamento, avrà una dimensione strettamente legata alle informazioni contenute in PCC. Infatti, ai sensi del comma 861, i ritardi di pagamento saranno calcolati "mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni", considerando anche le "fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare".

5.30 Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che l'Ente intende realizzare, o quanto meno attivare, nel corso del bilancio pluriennale. Appartengono a questa categoria ad esempio gli interventi per: l'acquisto di beni immobili, l'acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche, i trasferimenti di capitale, le partecipazioni azionarie.

Al fine di garantire la perimetrazione prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Gli enti che sono beneficiari di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto.

Il CUP è stato individuato quale elemento cardine anche per il funzionamento del sistema di monitoraggio ReGiS pertanto deve essere riportato, per garantire il collegamento ad uno specifico progetto di investimento, in tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici. IL CUP viene riportato anche nel contratto e negli ordini di pagamento. Risulta opportuno, inoltre, un atto formale con il quale l'ente prende atto che il progetto sarà trattato come progetto PNRR e si assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa PNRR per gli enti attuatori. Acquisita la comunicazione, che l'intervento sarà rendicontato a valere delle risorse del PNRR, gli enti sono tenuti al rispetto di quanto previsto in capo al soggetto attuatore oltre alle eventuali ulteriori indicazioni emanate dall'Amministrazione centrale titolare.

Nel rispetto della disciplina armonizzata, di cui al titolo I del decreto-legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni, a seguito della stipula del contratto le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato. Il punto 5.4.11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, segnala la rilevanza della prenotazione della spesa riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell'opera, in assenza della quale non è possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.

5.31 Spese in c/capitale per missioni

Come per le spese del titolo I, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo II e del titolo III. L'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Viene presentata la composizione del titolo II per missioni nel bilancio pluriennale 2025-2027 e, successivamente, ciascuna missione di competenza 2025 viene confrontata con gli importi dell'assestato 2024 e degli impegni degli anni 2023 e 2024.

MISSIONI DEL TITOLO II (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
--	------	---	------	---	------	---

MISSIONI DEL TITOLO II (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	330.000,00	44,00%	50.000,00	3,82%	250.000,00	18,52%
MISSIONE 02 – Giustizia	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	44,44%
MISSIONE 07 – Turismo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	420.000,00	56,00%	300.000,00	22,90%	500.000,00	37,04%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00%	960.000,00	73,28%	0,00	0,00%
MISSIONE 11 - Soccorso Civile	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	750.000,00		1.310.000,00		1.350.000,00	

TITOLO II MISSIONI DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	137.350,20	276.468,60	300.296,76	330.000,00
MISSIONE 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	433.273,59	2.286.502,26	2.336.502,26	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 – Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	90.387,20	249.167,37	1.002.475,83	420.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	60.000,00	115.000,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	479.307,00	813.897,26	2.213.897,26	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.140.317,99	3.836.035,49	6.118.172,11	750.000,00

MISSIONI DEL TITOLO III (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 07 – Turismo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

MISSIONI DEL TITOLO III (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
MISSIONE 11 - Soccorso Civile	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	0,00		0,00		0,00	

TITOLO III MISSIONI DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	Impegni 2023	Impegni 2024	Assestato 2024	Previsioni 2025
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO III MISSIONI DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

5.32 Spese in c/capitale per macroaggregati

Viene presentata dapprima la composizione dei titoli II e III della spesa nel bilancio pluriennale 2025- 2027 e poi ciascun macroaggregato di competenza 2025 viene confrontato con gli importi dell'assestato 2024 e delle spese impegnate nel 2023 e 2024.

MACROAGGREGATI DEL TITOLO II (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550.000,00	73,33%	1.310.000,00	100,00%	1.350.000,00	100,00%
203 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
205 - Altre spese in conto capitale	200.000,00	26,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	750.000,00		1.310.000,00		1.350.000,00	

TITOLO II MACROAGGREGATI DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.009.438,84	3.665.973,75	5.248.110,37	550.000,00
203 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
205 - Altre spese in conto capitale	130.879,15	170.061,74	870.061,74	200.000,00
TOTALE	1.140.317,99	3.836.035,49	6.118.172,11	750.000,00

MACROAGGREGATI DEL TITOLO III (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
301 - Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
302 - Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303 - Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	0,00		0,00		0,00	

TITOLO III MACROAGGREGATI DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	Impegni 2023	Impegni 2024	Assestato 2024	Previsioni 2025
301 - Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

5.33 Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Il principio contabile All. 4.2 al paragrafo 5.3.3 elenca le modalità di copertura degli investimenti per l'esercizio corrente e per gli esercizi successivi:

“La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento.

*La copertura degli investimenti imputati **all'esercizio in corso di gestione**, può essere costituita da:*

- *l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale, nei casi previsti dalla legge;*
- *il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.*

*La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate **agli esercizi successivi a quello in corso di gestione** può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:*

- *l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito sulla base di un obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale, nei casi previsti dalla legge;*
- *da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione. Per le Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al medesimo saldo corrente risultante dal prospetto degli equilibri, al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario*

nazionale. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano il principio contabile generale ha previsto una specifica disciplina; “

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ¹		Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

1 Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

5.35 Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento e risorse proprie esposte sinteticamente nella seguente tabella. Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

INVESTIMENTI 2025 – 2027			
FONTI DI FINANZIAMENTO (F.F.)	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
A) MUTUI	0,00	0,00	0,00
B) ALIENAZIONE BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00
C) PERMESSI A COSTRUIRE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
D) TRASFERIMENTO DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00
E) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	580.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00
F) ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
G) AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
H) FPV INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
I) ALTRO	0,00	0,00	0,00
TOTALE	630.000,00	1.310.000,00	1.350.000,00

5.36 Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi

Indicare le cause che non hanno reso possibile la programmazione

5.40 Spese dei titoli IV e V

Il Titolo IV delle uscite è costituito dal rimborso di prestiti, ossia il comparto dove sono contabilizzati il rimborso dei mutui e prestiti, dei prestiti obbligazionari, dei debiti pluriennali mentre il comparto delle anticipazioni di cassa è tenuto separato sul titolo V. Le due componenti, e cioè la restituzione dell'indebitamento e il rimborso delle anticipazioni di cassa, hanno significato e natura profondamente diversa. Mentre nel primo caso si tratta di un'autentica operazione effettuata con il sistema creditizio che rende disponibile nuove risorse, per mezzo delle quali si procederà a finanziare ulteriori investimenti, nel caso delle anticipazioni di cassa siamo in presenza di un semplice movimento di fondi che produce a valle una duplice partita di credito (anticipazioni di cassa) e debito (rimborso anticipazioni di cassa), che si compensano a vicenda.

L'analisi delle *Spese per rimborso di prestiti* si sviluppa esclusivamente per missioni e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve termine da quelle a medio e lungo termine e successivamente tra queste ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di altre forme di indebitamento.

MISSIONI DEL TITOLO IV (D.LGS. 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
Missione 20 – Fondi e accantonamenti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Missione 50 – Debito pubblico	33.990,37	100,00%	17.981,99	100,00%	18.537,83	100,00%
Totale	33.990,37		17.981,99		18.537,83	

MISSIONI DEL TITOLO IV (D.LGS. 118/2011)	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
Missione 20 – Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 – Debito pubblico	44.918,95	21.980,85	0,00	33.990,37
Totale	44.918,95	21.980,85	0,00	33.990,37

MACROAGGREGATI DEL TITOLO IV (D.LGS. 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
401 - Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
402 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	33.990,37	100,00%	17.981,99	100,00%	18.537,83	100,00%
404 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
405 – Fondo per rimborso di prestiti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale	33.990,37		17.981,99		18.537,83	

MACROAGGREGATI DEL TITOLO IV (D.LGS. 118/2011)	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
401 - Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
402 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	44.918,95	21.980,85	46.174,96	33.990,37
404 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
405 – Fondo per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	44.918,95	21.980,85	46.174,96	33.990,37

MISSIONI DEL TITOLO V (D.LGS. 118/2011)	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	327.709,26	346.692,66
Totale	0,00	0,00	327.709,26	346.692,66

MISSIONI DEL TITOLO V (D.LGS. 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	346.692,66	100,00%	346.692,66	100,00%	346.692,66	100,00%
Totale	346.692,66		346.692,66		346.692,66	

CROAGGREGATI DEL TITOLO V (D.LGS. 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
501 - Chiusura						
Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	346.692,66	100,00%	346.692,66	100,00%	346.692,66	100,00%
Totale	346.692,66		346.692,66		346.692,66	

MACROAGGREGATI DEL TITOLO V (D.LGS. 118/2011)	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	327.709,26	346.692,66
Totale	0,00	0,00	327.709,26	346.692,66

5.41 Spese del titolo V

Il Titolo VII delle uscite è costituito dalle spese per conto di terzi e dalle partite di giro.

Viene presentata la composizione del titolo VII per missioni e macro-aggregati nel bilancio di previsione pluriennale **2025-2027** e, successivamente, ciascuna missione e ciascun macro-aggregato viene confrontata con gli importi dell'assestato **2024** e degli impegni degli anni 2023 e 2024.

MISSIONI DEL TITOLO VII (DLGS 118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.238.385,32	100,00%	2.238.385,32	100,00%	2.238.385,32	100,00%
TOTALE	2.238.385,32		2.238.385,32		2.238.385,32	

MISSIONI DEL TITOLO VII (DLGS 118/2011)	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	207.136,31	314.299,36	2.190.418,52	2.238.385,32
TOTALE	207.136,31	314.299,36	2.190.418,52	2.238.385,32

MACROAGGREGATI DEL TITOLO VII (D.LGS.118/2011)	2025	%	2026	%	2027	%
01 - Uscite per partite di giro	2.108.385,32	94,19%	2.108.385,32	94,19%	2.108.385,32	94,19%
02 - Uscite per conto terzi	130.000,00	5,81%	130.000,00	5,81%	130.000,00	5,81%
TOTALE	2.238.385,32		2.238.385,32		2.238.385,32	

MACROAGGREGATI DEL TITOLO VII (D.LGS.118/2011)	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2023	2024	2024	2025
01 - Uscite per partite di giro	207.136,31	314.299,36	2.060.418,52	2.108.385,32
02 - Uscite per conto terzi	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
TOTALE	207.136,31	314.299,36	2.190.418,52	2.238.385,32

6.00 Il Patto di Stabilità interno 2025

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2024, illustra i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese.

In particolare, le risorse di cui all'articolo 1, comma 508, della legge n. 213 del 2023, pari a 113 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, sono ripartite, in ciascun anno, prioritariamente secondo i criteri meglio esplicitati all'articolo 1 comma 1, lettere a) e b) del citato decreto interministeriale del 23 luglio 2024 e di seguito riportati:

- a. assegnazione delle risorse agli enti locali delle Regioni a Statuto Ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con deficit complessivo di risorse, di cui alla colonna *"Importo da erogare all'Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 – Quota annuale 2024-2027"* della Tabella di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2024, nonché assegnazione relative al deficit complessivo degli enti locali appartenenti alla Provincia autonoma di Bolzano;
- b. estensione della clausola di cui all'Allegato A "Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane" e all'Allegato B "Nota metodologica province e città metropolitane" del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2024, anche agli enti locali che presentano particolari condizioni, meglio dettagliate nel decreto stesso, nonché copertura dell'integrale fabbisogno del comune di Zeme e riconoscimenti modifiche dell'Allegato G del comune di Bonnanaro, per le motivazioni esplicitate nel medesimo decreto.

Il richiamato articolo 1, commi 2 e 3, del decreto interministeriale del 23 luglio 2024 dispone, inoltre, che le risorse di cui all'articolo 1, comma 508, della legge n. 213 del 2023 sono utilizzate, altresì:

- a copertura del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'ammontare complessivo di 12.101.451 euro (di cui 11.587.420 euro comuni, unioni di comuni e comunità montane e 514.031 euro province e città metropolitane), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2024;
- a copertura del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'ammontare complessivo di 13.016.444 euro, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2024, per le stesse finalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del 19 giugno 2024, tenendo conto di quanto disposto per le regioni e province autonome al comma 5 del medesimo articolo 2.

Infine, l'articolo 1, comma 4, del decreto interministeriale del 23 luglio 2024 definisce l'ultimo criterio di riparto delle risorse suddette.

In particolare, le risorse annue residue, al netto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dell'articolo 1, pari complessivamente a 68.252.180 euro, sono ripartite:

- per **ciascuno degli anni 2024 e 2025**, in proporzione al concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 850 e 853 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, definiti con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2024 e del 14 giugno 2024 e ai sensi dell'articolo 1, commi 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di adozione;
- per **ciascuno degli anni 2026 e 2027**, in proporzione al concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, effettuato ai sensi del citato articolo 1, commi 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di adozione.

L'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge n. 213 del 2023, effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, è definita, pertanto, per ciascun comune, unione di

comuni e comunità montana e per ciascuna provincia e città metropolitana, secondo quanto specificato rispettivamente nelle Tabelle A e B, parti integranti del decreto del 23 luglio 2024.

6.10 Prospetto per il calcolo del patto di stabilità

La Ragioneria generale dello Stato (RGS) con la *circolare n. 5 del 9 marzo 2020* fornisce chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli *artt. 9* (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) e *10* (Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali) della *L. 24 dicembre 2012, n. 243*.

Le sentenze della Corte costituzionale

La Corte costituzionale con la [*sentenza n. 247/2017*](#) ha formulato un'interpretazione dell'*art. 9* della *L. n. 243 del 2012*, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. Con la successiva *sentenza n. 101/2018*, la medesima Corte, nel dichiarare, altresì, l'illegittimità del comma 466 dell'*art. 1* della *L. 11 dicembre 2016, n. 232*, ha sottolineato che "per quel che riguarda i tecnicismi contabili inerenti alle rilevazioni statistiche in ambito nazionale ed europeo, questa Corte ha affermato che essi possono essere elaborati liberamente dal legislatore, purché la loro concatenazione non alteri concetti base dell'economia finanziaria quali «risultato di amministrazione» e «fondo pluriennale vincolato» e, più in generale, non violi i principi costituzionali della copertura delle spese, dell'equilibrio del bilancio (*art. 81 Cost.*) e della "chiamata" degli enti territoriali ad assicurare la sostenibilità del debito (*art. 97, primo comma, secondo periodo, Cost.*). Ad avviso della RGS la Corte costituzionale ha voluto distinguere tra obblighi di fonte comunitaria a carico dell'intero comparto e gli obblighi a carico del singolo ente, portando a ritenere, in sostanza, che il saldo, come formalmente definito dall'*art. 9* della *L. n. 243 del 2012* (saldo tra entrate e spese finali), è valido solo per il comparto degli enti nel suo complesso, mentre gli equilibri del singolo ente territoriale devono tenere conto anche dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito.

La RGS fa presente, altresì che in queste due sentenze, è stato stabilito, ai sensi dell'*art. 9* della *L. n. 243/2012* e dell'*art. 1*, commi 820 e seguenti, della *L. n. 145/2018*, l'obbligo del rispetto : a) degli equilibri di cui all'*art. 9* della citata *L. n. 243/2012* (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) a livello di comparto; b) degli equilibri di cui al *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato) a livello di singolo ente.

La delibera della Corte dei conti n. 20 del 17 dicembre 2019

Nella delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, ha affermato che: 1) "Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'*art. 9*, commi 1 e 1-bis, della *L. n. 243 del 2012*, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (*art. 10*, comma 3, *L. n. 243 del 2012*)", da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle *sentenze n. 247/2017*, Corte costituzionale *n. 252/2017* e *n. 101/2018*, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato; 2) "I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei [*D.Lgs. n. 118 del 2011*](#) e [*D.Lgs. n. 267 del 2000*](#), nonché, da ultimo, dall'[*art. 1, comma 821, L. n. 145 del 2018*](#)) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento".

Ad avviso della RGS tale pronuncia fa sorgere il dubbio se il singolo ente territoriale sia tenuto al rispetto non solo degli equilibri di cui al *D.Lgs. n. 118 del 2011* (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito), ma anche di quello di cui all'*art. 9* della [*L. n. 243 del 2012*](#) (saldo tra entrate finali e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati, ma senza debito).

Da aggiungere che nella delibera la Corte ha precisato che "gli ultimi tre commi dell'*art. 10* della citata *L. n. 243 del 2012* prevedono che le operazioni di indebitamento (necessariamente finalizzate a investimenti, ex *art. 119*, comma 6, *Cost.*), nonché quelle di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, siano effettuate sulla base di apposite intese, concluse in ambito regionale, che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di competenza (di cui all'*art. 9*, comma 1) tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima. Le operazioni non soddisfatte dalle intese regionali possono essere effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali".

Gli interventi normativi

In coerenza con quanto innanzi visto, l'*art. 1*, commi 820 ss., della *L. n. 145 del 2018*, prevede che "A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale [*n. 247 del 29 novembre 2017*](#) e [*n. 101 del 17 maggio 2018*](#), le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*" Detti enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non

negativo. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'[allegato 10](#) del [D.Lgs. n. 118 del 2011](#).

Con il *decreto 1° agosto 2019* (GU n. 196 del 22 agosto 2019) sono stati individuati i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: - W1 Risultato di competenza - W2 Equilibrio di bilancio - W3 Equilibrio complessivo.

La Commissione ARCONET

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al [comma 821](#) dell'[art. 1](#) della [L. n. 145 del 2018](#), gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La Ragioneria generale dello Stato

La RGS fa sapere, che in attuazione del quadro normativo innanzi visto, - al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ex [art. 10](#) della [L. 243 del 2012](#), il rispetto degli equilibri di cui all'[art. 9](#) della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale - ha provveduto, a decorrere dall'esercizio 2018, a consolidare i dati di previsione triennali degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni).

La RGS aggiunge che non è intervenuta sino ad oggi con specifici provvedimenti, in quanto l'analisi dei dati trasmessi dagli enti territoriali alla BDAP ha dato riscontri positivi circa la presenza di margini che permettono di assorbire la potenziale assunzione di nuovo debito da parte degli stessi enti. In altri termini, l'analisi dei dati a livello di comparto ha evidenziato un eccesso di entrate finali (senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito) rispetto alle spese finali. La RGS segnala che, in caso di mancato rispetto dei richiamati equilibri, le disposizioni vigenti prevedono l'immediata adozione di adeguate misure di rientro, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Le conclusioni della RGS

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, la RGS ritiene utile precisare quanto segue:

- l'[art. 9](#) della [L. n. 243 del 2012](#) (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della [Corte costituzionale n. 247/2017](#) e [n. 101/2018](#), deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;
- ai sensi delle citate sentenze, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al [D.Lgs. n. 118 del 2011](#), così come previsto dall'[art. 1, comma 821](#), della [L. n. 145 del 2018](#) (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);
- il rispetto dell'[art. 9](#) della [L. n. 243 del 2012](#) (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'[art. 1](#) della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP); a tal fine la Ragioneria Generale dello Stato, ha riscontrato negli anni 2023-2024, il rispetto, a livello di comparto, dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1- bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) – Circolare n. 5 del 27 gennaio 2023.
- nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'[art. 9](#), comma 1-bis, [L. n. 243 del 2012](#) (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti "del territorio" al fine di assicurarne il rispetto.
- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'[art. 9](#), comma 1-bis, [L. n. 243 del 2012](#) (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo. Tutto ciò premesso la RGS, tenendo conto del rispetto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato [art. 9](#), comma 1-bis, della [L. n. 243 del 2012](#) (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'[art. 10](#) della [L. n. 243 del 2012](#) per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021. Analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di previsione 2021-2023.

7.00 Enti ed organismi strumentali e partecipazioni possedute

Il punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "...

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale".

Si riporta l'elenco delle società e degli enti e organismi strumentali controllati e partecipati.

PARTE Quarta

8.00 I Servizi Erogati: Caratteristiche

Il legislatore ha regolato in modo particolare i diversi tipi di servizi che possono essere oggetto di prestazione da parte dell'ente locale, dando così ad ognuno di essi una specifica connotazione. Le norme amministrative, infatti, operano una netta distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a carattere produttivo ed i servizi istituzionali. Questa separazione trae origine dalla diversa natura economica, giuridica ed organizzativa di questo genere di prestazioni e rappresenta il risultato elementare dell'intera attività amministrativa dell'Ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte del Comune vi è proprio quello di erogare servizi alla collettività amministrata.

8.10 I servizi istituzionali

I servizi istituzionali sono costituiti dal complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di servizi generalmente riconosciuti come di stretta competenza pubblica. Si tratta infatti di prestazioni che, come l'ufficio tecnico, l'anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione civile, i servizi cimiteriali, possono essere erogate solo dall'ente pubblico e per questo qualificate di tipo essenziale.

Il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a disposizione dell'Ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario, che nella maggior parte dei casi sono forniti gratuitamente alla collettività.

Servizi istituzionali	Impegni competenza	Impegni competenza	Assestato	Previsione
	2022	2023	2024	2025
ORGANI ISTITUZIONALI	50.912,53	47.895,97	60.524,68	60.792,31
ELEZIONI E CONSULT. POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	49.485,34	49.106,70	66.739,86	43.839,84
UFFICIO TECNICO	87.805,70	195.683,16	172.570,85	159.099,04
STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	33.329,61	76.409,96	43.781,54	55.922,43
LEVA MILITARE	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	14.411,56	4.000,00	2.000,00	2.000,00
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE E SERVIZI AUSILIARI	60.531,97	54.923,49	33.405,09	32.603,87
SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	3.500,00	2.000,00	161.000,00	10.000,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.000,00	2.000,00	33.184,77	2.000,00
RIFIUTI	181.135,59	181.646,45	206.578,25	181.506,07
VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI	206.795,74	479.307,00	2.213.897,26	0,00
TOTALE	689.908,04	1.092.972,73	2.993.682,30	547.763,56